



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale della Finanza Locale

## **Modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2020 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti**

### **IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE**

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;

Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, stante le disposizioni di cui al comma 29 del richiamato articolo 16;

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2012 con il quale è stato formato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario;

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 2018 e successive integrazioni, di approvazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali con validità dal 1° gennaio 2019;

Visto l'articolo 8 del citato Regolamento il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti già iscritti nell'elenco sono tenuti a comprovare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali e che con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale della Finanza Locale

Atteso che l'articolo 7 del predetto Regolamento, prescrive che la richiesta di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di apposito modello;

DECRETA

## Articolo 1

E' approvato l'unito avviso per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2020.

## Articolo 2

L'avviso sarà pubblicato sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

Roma lì, 24 ottobre 2019

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Colaiani)